

(Codice interno: 410523)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE - VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto Provveditore n. 1423 del 20 dicembre 2019

Applicazione delle misure unitarie di canone delle concessioni demaniali marittime lagunari.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

VENETO-TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Provveditore

VISTA la Legge 5 maggio 1907 n. 257 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 di approvazione del Codice della Navigazione e i regolamenti di attuazione;

VISTA la Legge 5 marzo 1963 n. 366;

VISTO il D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dall'art.1, c.1, della L. 4 dicembre 1993 n. 494 e ss.mm e ii;

VISTO il D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 e ss.mm e ii;

VISTI il Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 "*Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime*" e il Decreto Interministeriale 15 novembre 1995 n.595 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime*";

VISTE le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.112 del 25 gennaio 2001 e n. 120 del 24 maggio 2001 e le leggi ivi richiamate;

VISTE le Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.31 del 25 febbraio 2011, n.62 del 16 dicembre 2013 e n.87 del 17 dicembre 2018;

VISTO il comma 734 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*" con il quale il Magistrato alle Acque di Venezia ora Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia d'intesa con l'Agenzia del Demanio determina i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella Laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre Autorità;

VISTO il Decreto Presidenziale 46/GAB del 30/01/2014 con il quale sono state approvate le misure unitarie dei canoni per il rilascio delle concessioni da applicare alle concessioni demaniali marittime lagunari a cominciare dall'annualità 2014;

VISTO il Decreto Provveditoriale 1156 del 24/11/2016 con il quale sono stati determinati i canoni per terreni, spazi acquei destinati alla sola evoluzione delle unità, nonché per le aree occupate da opere di facile e difficile rimozione, per le terre emerse e i terreni agricoli e le sanzioni per ritardato pagamento;

VISTO il Decreto Provveditoriale 1064 del 05/12/2017 che ha recepito, tra l'altro, le innovazioni legate all'adozione del SID (Sistema Informativo Demanio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per il rilascio delle concessioni e delle concessioni per licenza;

RICHIAMATI all'uopo i Decreti Presidenziali prot.n.13984 e prot. n.13985 del 13 novembre 2012 ove compatibili con il dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO che con nota prot. n.50159 del 3 dicembre 2019 è stata richiesta all'Agenzia del Demanio e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia la condivisione delle modifiche introdotte con il presente Decreto per le concessioni del demanio marittimo lagunare ai sensi dell'art.1, comma 734, della Legge 27/12/2013 n. 147 da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che con nota prot.n.21539 del 18 dicembre 2019 l'Agenzia del Demanio ha espresso la condivisione delle modifiche proposte con il presente Decreto, *in quanto le stesse non pregiudicano gli introiti legati all'Erario a favore dello Stato in materia di demanio marittimo e allo stesso tempo li tutelano*;

CONSIDERATO che con nota CS#4005/2019/BRU del 19 dicembre 2019 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ha rappresentato di condividere *"sotto il profilo legale il nuovo testo di decreto che va a sostituire il decreto 1064/2017 e il decreto nr.46/Gab. del 30/01/2014"*, con il suggerimento *"di aggiungere un apposito articolo in sostituzione dell'art.14 del 46/Gab., che stabilisca che alla revisione e/o novellazione si procederà in ogni caso in cui ciò sia necessario, senza necessità di attivarsi a scadenza fissa"*;

DECRETA

Art. 1) E' approvato, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, l'Allegato A contenente le misure unitarie dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime lagunari, alle concessioni per licenza e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.1, comma 734, della Legge 27.12.2013 n°147 a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Gli importi del predetto Allegato A devono essere aggiornati sulla base dell'indice di variazione di cui al Decreto adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2020 e trasmesso con apposita Circolare.

Art. 2) I canoni stabiliti con l'Allegato A rappresentano la soglia minima di canone. Attraverso procedure concorsuali gli spazi demaniali di competenza del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige possono essere oggetto di offerte al rialzo, consistenti anche nell'esecuzione di opere migliorative.

Art. 3) E' approvato l'Allegato B, contenente la relazione esplicativa dei criteri adottati per l'elaborazione dei canoni di cui all'art.1.

Art. 4) Per la rivalutazione annuale del canone di concessione trova applicazione l'indice di variazione di cui al Decreto annualmente adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmesso con apposita Circolare.

Art. 5) Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente Decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Art. 6) Nei periodi intermedi fra la scadenza di una concessione e l'eventuale nuova assegnazione dello spazio demaniale allo stesso soggetto, nonché nei periodi anteriori al rilascio di una concessione in cui, previa autorizzazione scritta degli Uffici del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, l'interessato abbia temporaneamente e legittimamente occupato uno spazio acqueo, l'indennità di occupazione è pari al canone che risulterà poi riportato nell'atto di concessione.

Art. 7) Il canone annuale minimo per ciascuna tipologia si applica per anno o frazione di anno. Laddove si rientri nelle fattispecie di applicazione del canone ricognitorio e lo stesso risultasse inferiore al canone minimo, si applica comunque il canone minimo.

Art. 8) Il canone ricognitorio è concedibile nei casi previsti dall'art. 39 del Codice della navigazione e dall'art. 37 del Regolamento Esecutivo del Codice della navigazione, nonché in base alle disposizioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni. Il soggetto interessato dovrà comprovare per iscritto e riconfermare annualmente, pena la decadenza dal beneficio, che nessun provento, nemmeno indirettamente, proviene a lui dalla concessione. Il canone ricognitorio non trova applicazione nei confronti delle Associazioni di cui al punto 7 dell'Allegato A, in quanto già destinatarie di canoni di maggior favore rispetto al diporto.

Art. 9) L'occupazione superiore a 15 giorni si calcola come un mese intero. Nel caso in cui il canone risultasse inferiore al minimo, si applica comunque il canone minimo.

Art. 10) Il termine per il pagamento annuale del canone è il 31 di marzo di ogni anno.

Art. 11) In caso di ritardato pagamento del canone

a) se l'Amministrazione contesta il mancato pagamento del canone la somma dovuta è maggiorata degli interessi di mora al tasso di interesse legale e dell'indennità del 30% del canone stesso.

b) se il concessionario provvede al pagamento del canone di concessione entro 30 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata dall'Amministrazione, è dovuta l'indennità pari al 5% del canone da versarsi contestualmente al canone. Se tale indennità dovesse risultare inferiore al tasso di interesse legale, si applica quest'ultimo.

c) se il concessionario provvede al pagamento del canone di concessione entro 60 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata dall'Amministrazione, è dovuta l'indennità pari al 10% del canone da versarsi contestualmente al canone.

d) se il concessionario provvede al pagamento del canone di concessione entro 90 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata dall'Amministrazione, è dovuta l'indennità pari al 15% del canone da versarsi contestualmente al canone.

e) se il concessionario provvede al pagamento del canone di concessione oltre i 90 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata dall'Amministrazione, è dovuta l'indennità pari al 20% del canone da versarsi contestualmente al canone.

f) se il concessionario non provvede al pagamento delle indennità di cui ai punti b) c) d) ed e) e l'Amministrazione contesta tale mancato versamento, la somma dovuta è maggiorata del 30% dell'importo dell'indennità dovuta.

Art. 12) Il pagamento si compie con il Modello F24ELIDE per le concessioni inserite nel SID (Sistema Informativo Demanio), ovvero con Modello F23 per le restanti. I relativi Modelli dovranno essere richiesti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Art. 13) Ai fini di cui all'art.12, gli Uffici si avvalgono del sito web istituzionale per diffondere l'indice ISTAT di aggiornamento da applicare annualmente al canone e si avvalgono, altresì, di ogni altro mezzo di informazione, anche con l'ausilio dei Comuni interessati, delle Associazioni di categoria e della Stampa.

Art. 14) Alle Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta possono essere concessi a titolo gratuito dei posti barca da destinare all'imbarco e sbarco di persone con certificate difficoltà motorie e alla sosta degli stessi per non più di 2 ore, previa indicazione dell'ora d'arrivo tramite "disco orario", a condizione che tutti i costi per la realizzazione delle necessarie opere e la manutenzione delle aree siano a totale carico di tali Amministrazioni.

Art. 15) É facoltà dell'Amministrazione concedere a titolo gratuito le aree ad esclusivo uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali a condizione che il richiedente assuma tutti gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette aree.

Art. 16) Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa riferimento alla normativa citata in premessa, alle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle altre vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali.

Art. 17) A decorrere dal 01/01/2020 il presente Decreto annulla e sostituisce il Decreto Presidenziale 46-Gab e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18) Il presente Decreto verrà sottoposto a revisione e/o novellazione in ogni caso in cui ciò si renderà necessario.

per IL PROVVEDITORE IL DIRIGENTE Dott.ssa Cinzia Zincone

Canoni Demanio Marittimo Lagunare - ALLEGATO A
 da aggiornarsi sulla base dell'indice di variazione di cui al Decreto M.I.T. per l'anno 2020

ART. DESCRIZIONE	Unità di misura	Importo unitario
1 Estrazione di materiale inerte dal fondolagunare		
per misto sabbia, limo, argilla, terra ecc...	mc	€ 2,61
per misto da vagliare	mc	€ 5,23
per ghiaia/sabbia pronta	mc	€ 7,32
canone minimo		€ 188,28
2 Posa in opera aerea ed interrata sublagunare su demanio marittimo di metanodotti, acquedotti, elettrodotti, etc.		
superficie effettiva	mq	€ 3,45
per ciascuna opera di facile rimozione	mq	€ 3,45
per ciascuna opera di difficile rimozione	mq	€ 4,18
canone minimo		€ 376,56
3 Servitù linee tecnologiche interrate in piano campagna, banchine e argini		
superficie sottesa (proiezione a terra/acqua del conduttore) + superfici virtuali (Legge 494/4993 e Circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.112 del 25.01.2001)	mq	€ 1,88
per ciascuna opera di facile rimozione	mq	€ 3,45
per ciascuna opera di difficile rimozione	mq	€ 4,18
canone minimo		€ 376,56
4 Appostamenti stagionali di caccia		
al mq		€ 3,45
canone minimo		€ 376,56
per appostamenti in ambito vallivo	cad	€ 156,59
5 Bilancia da pesca, comprese le strutture di supporto composta da capanno/pontile e tralci di sostegno		
rete compresa di tralci di sostegno (proiezione rete + sostegni)	mq	€ 1,88
capanno e/o pontile asservito	mq	€ 3,45
superficie sottesa (proiezione a terra/acqua per ciascun tirante) + superficie convenzionale o virtuale calcolata (c.m.a. da art. 2)	mq	€ 3,45
canone minimo		€ 1.045,99
6 Spazio acqueo/terreno ad uso acquacoltura in genere;		
aree vallive costituite da argini, specchi acquei e barene (esclusi edifici e appostamenti fissi da caccia); raccolta alghe; ormeggio unità da pesca		
aree, manufatti e impianti ubicati a terra su demanio lagunare (>= 0,80 s.l.m.s.m.)	mq	€ 0,01245
aree, manufatti e impianti ubicati su acqua su demanio lagunare (Circolare MIT n.31 del 25.02.2011, come aggiornata dalla Circolare MIT n.62 del 16.12.2013)	mq	€ 0,00436
canone minimo		€ 376,56
ormeggio unità da pesca (riferimento Decreto Interministeriale 395/1995)		
al mq		€ 1,88
a) canone minimo per occupazione fino a 30 mq		€ 188,28
b) canone minimo per occupazione superiori a 30 mq fino a 100 mq		€ 376,56
c) canone minimo per occupazione superiori a 100 mq fino a 200 mq		€ 523,00
d) per le aree eccedenti i 200 mq si somma al canone minimo c) il prodotto della superficie eccedente a il canone a mq.		
7 Spazio acqueo ad uso ormeggio unità da diporto senza scopo di lucro		
spazio acqueo compresi pali di ormeggio e strutture di imbarco di modesta entità non soggette ad approvazione e autorizzazione da parte di altre Autorità Amministrative diverse dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP.		
spazio acqueo	fino a 20 mq	€ 9,41
spazio acqueo	da 20 a 30 mq	€ 12,55
spazio acqueo	da 30 a 40 mq	€ 15,69
spazio acqueo	da 40 a 50 mq	€ 18,83
spazio acqueo	da 50 a 60 mq	€ 21,97
spazio acqueo	da 60 a 70 mq	€ 25,11
spazio acqueo	da 70 a 80 mq	€ 28,24
spazio acqueo	da 80 a 90 mq	€ 31,38
spazio acqueo	da 90 a 100 mq	€ 34,52
spazio acqueo	oltre 100 mq	€ 34,52
canone minimo		€ 188,28
Spazio acqueo coperto da cavana		
per qualsiasi superficie acqua comprese strutture (ormeggi, pontili, passerelle, etc.)	al mq	€ 15,00
canone minimo		€ 735,00
Associazioni senza scopo di lucro		
per qualsiasi superficie acqua comprese strutture (ormeggi, pontili, passerelle, etc.)	al mq	€ 4,71
canone minimo		€ 941,39
Associazioni sportive affiliate C.O.N.I		
per qualsiasi superficie acqua comprese strutture (ormeggi, pontili, passerelle, etc.)	al mq	€ 2,35
canone minimo		€ 470,70
Strutture (edifici)		
area scoperta	mq	€ 1,88
aree impianti di facile rimozione	mq	€ 3,45
aree impianti di difficile rimozione	mq	€ 4,18
aree impianti di difficile rimozione (pertinenze)	mq	€ 6,26
volume eccedente la quota di +/- 2,70 m fino al tetto massimo volumetrico di € 11,35 secondo il principio espresso dall'art. 1, comma 2, del Decreto Interministeriale 19.07.1989	mc	€ 3,66
volume eccedente la quota di +/- 2,70 m fino al tetto massimo volumetrico di € 41,76 secondo il principio espresso dall'art. 1, comma 2 del Decreto Interministeriale 19.07.1989	mc	€ 8,35
canone minimo		€ 376,56

8 Spazio acqua/terreno ad uso commerciale per ormeggio unità da trasporto merci, diporto commerciale, noleggio senza conducente e finalità diverse da diporto e cantiera aeronavale			
area scoperta	mq	€	1,88
area impianti di facile rimozione	mq	€	3,45
aree impianti di difficile rimozione	mq	€	4,18
aree impianti di difficile rimozione (pertinenze)	mq	€	6,26
Porticcioli, darsene e punti di ormeggio (art. 2 D.P.R. 509/1997 e ss. mm. e ii).			
Rientrano in tale categoria le darsene gestite da soggetti che ne traggono lucro:			
terreno scoperto o specchi acquei, questi ultimi quando destinati all'esclusiva evoluzione dei natanti (manovra delle unità)	mq	€	1,88
specchi acquei destinati all'ormeggio delle unità	mq	€	2,09
opere di facile rimozione in terra o in acqua	mq	€	3,45
opere di difficile rimozione in terra o in acqua	mq	€	4,18
aree impianti di difficile rimozione (pertinenze)	mq	€	6,26
volumetria eccedente la quota di +/- 2,70 m fino al tetto massimo volumetrico di € 11,35 secondo il principio espresso dall'art. 1, comma 2, del Decreto Interministeriale 19.07.1989	mc	€	3,66
Pertinenze volumetria eccedente la quota di +/- 2,70 m fino al tetto massimo volumetrico di € 41,76 secondo il principio espresso dall'art. 1, comma 2, del Decreto Interministeriale 19.07.1989	mc	€	8,35
a) canone minimo per occupazione fino a 30 mq		€	376,56
b) canone minimo per occupazione superiori a 30 mq fino a 70 mq		€	523,00
c) canone minimo per occupazione superiori a 70 mq fino a 200 mq		€	730,73
d) per le aree eccedenti i 200 mq si somma al canone minimo c) il prodotto della superficie eccedente e il canone a mq.			
9 Spazio acqua/terreno ad uso commerciale per ormeggio unità da trasporto pubblico non di linea, taxi e/o noleggio con conducente e granturismo - diporto commerciale (noleggio con conducente)			
al mq		€	31,32
aree adibite ad ormeggio non operativo		€	10,44
(accesso limitato al solo personale equipaggio o agli addetti alla manutenzione) al mq			
terreno scoperto o specchi acquei, questi ultimi quando destinati all'esclusiva evoluzione dei natanti (manovra delle unità)	mq	€	1,88
opere di facile rimozione in terra o in acqua	mq	€	3,45
opere di difficile rimozione in terra o in acqua	mq	€	4,18
aree impianti di difficile rimozione (pertinenze)	mq	€	6,26
volumetria eccedente la quota di +/- 2,70 m fino al tetto massimo volumetrico di € 11,35 secondo il principio espresso dall'art. 1, comma 2, del Decreto Interministeriale 19.07.1989	mc	€	3,66
Pertinenze volumetria eccedente la quota di +/- 2,70 m fino al tetto massimo volumetrico di € 41,76 secondo il principio espresso dall'art. 1, comma 2, del Decreto Interministeriale 19.07.1989	mc	€	8,35
canone minimo		€	1.047,04
canone minimo per i soli spazi acquei non operativi		€	376,56
10 Terreno o specchio acqua coperta da costruzioni ad uso cantieristica - motonautica, compresi scivoli per slaggio / varo e gru o specchio acquei asservito per ormeggio natanti			
al mq		€	1,46
canone minimo		€	376,56
11 Riprese fotografiche, televisive o cinematografiche con interclusione del traffico nautico			
interclusione parziale	al giorno	€	523,00
interclusione totale	al giorno	€	1.045,99
12 Cartelli pubblicitari monofacciali (per superficie del cartello)			
Legge 494/1993	al mq	€	3,45
canone minimo		€	376,56
13 Area scoperta (se diversa dalle voci sin qui considerate)			
terreno o specchio acquei	al mq.	€	1,88
canone minimo		€	376,56
14 Terreni agricoli e terre emerse			
terreni agricoli	al mq	€	0,05220
terre emerse non a destinazione agricola (casce di colmata - bonifiche)	al mq	€	0,01044
canone minimo		€	513,00
15 Fabbricati Pertinenze su demanio marittimo lagunare			
Aree a terra (edifici)			
area scoperta	mq	€	1,88
area impianti di facile rimozione	mq	€	3,45
aree impianti di difficile rimozione	mq	€	4,18
aree impianti di difficile rimozione (pertinenze)	mq	€	6,26
volumetria eccedente la quota di +/- 2,70 m fino al tetto massimo volumetrico di € 11,35 secondo il principio espresso dall'art. 1, comma 2, del Decreto Interministeriale 19.07.1989	mc	€	3,66
Pertinenze volumetria eccedente la quota di +/- 2,70 m fino al tetto massimo volumetrico di € 41,76 secondo il principio espresso dall'art. 1, comma 2, del Decreto Interministeriale 19.07.1989	mc	€	8,35
canone minimo		€	376,56

16 Scarichi reflui (esclusi impianti antincendio)

A) Industriale - commerciale	
a1) per ogni scarico diametro fino a cm. 20	€ 267,39
a2) per ogni scarico diametro > di cm 20 < cm 100	€ 809,59
a3) per ogni scarico diametro > cm 100	€ 1.567,19
B) privato	
b1) per ogni scarico diametro fino a cm 20	€ 133,69
b2) per ogni scarico diametro > di cm 20 < cm 100	€ 404,80
b3) per ogni scarico diametro > cm 100	€ 715,86
C) meteorico	
c1) in area industriale - commerciale o asserviti a impianti industriali - commerciali	
- c1a) per ogni scarico diametro fino a cm 20	€ 267,39
- c1b) per ogni scarico diametro > di cm 20 < cm 100	€ 809,59
- c1c) per ogni scarico diametro > cm 100	€ 1.567,19
c2) altri utilizzi	
- c2a) fino a due tubi	€ 100,27
- c2b) per ciascun tubo a partire dal terzo	€ 40,11
	canone minimo A) B) C)
	€ 371,54

Decreto prot. 1423 del 20/12/2019

Allegato B

RELAZIONE ESPLICATIVA

Il comma 734 della L.147/2013 (Patto di stabilità 2014) prevede che il Magistrato alle Acque, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, determini i canoni di concessione demaniale marittima nelle aree di propria competenza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge citata (ai sensi del successivo comma 749, la data di entrata in vigore è il 1° gennaio 2014).

Sulla base di tale disposizione il Magistrato alle Acque, ora Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, d'intesa con l'Agenzia del Demanio ha emanato il Decreto Presidenziale 46-Gab del 30/01/2014, determinando i canoni demaniali marittimi lagunari.

Tale Decreto è stato integrato e modificato dal Decreto Provveditoriale 1156 del 24/11/2016 e dal Decreto Provveditoriale 1064 del 05/12/2017 che ha recepito, tra l'altro, le innovazioni legate all'adozione del SID (Sistema Informativo Demanio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per il rilascio delle concessioni.

Il Provveditorato, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, per meglio rispondere alla specificità della Laguna di Venezia, ha ritenuto necessario apportare ulteriori modifiche al Decreto Presidenziale 46-Gab del 30/01/2014. E' stato quindi adottato il presente Decreto, di cui questa Relazione è parte integrante.

I canoni demaniali marittimi lagunari si distinguono in tre categorie:

- Canoni che discendono dalle norme nazionali in vigore (riassunte nella Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 62 del 16/12/2013), nelle fattispecie di concessione in cui non sussiste una specificità della Laguna di Venezia tale da richiedere di elaborare canoni diversi;
- Canoni per tipologie di concessioni e licenze tipiche della Laguna di Venezia, per le quali sono stati adottati canoni differenti da quelli previsti dalla vigente normativa;
- Canoni per utilizzi dello spazio lagunare non previsti da alcuna fonte normativa.

Si premette che, per la determinazione di tali canoni, è stato adottato principalmente il criterio della valorizzazione economica del bene e del pareggio tra i costi e la remunerazione dell'attività amministrativa. Si è tenuto conto, inoltre, dell'impatto delle opere eventualmente eseguite dal concessionario e dell'attività oggetto della concessione. Al riguardo, si ricorda la sostanziale differenza in termini di piena utilizzazione tra lo spazio lagunare e il mare costiero. Lo spazio lagunare ha la caratteristica di poter essere sfruttato per tutta la sua ampiezza; il mare costiero, invece, consente un'utilizzazione limitata della metratura assentita per la presenza di fondali differenziati, rocciosi o impervi. Questa importante peculiarità giustifica per lo spazio lagunare il calcolo di un canone a metro quadro più alto rispetto a quello applicato allo spazio acqueo.

Sono descritti di seguito, voce per voce, i canoni demaniali marittimi lagunari di cui all'Allegato A:

1. Estrazione di materiale inerte dal fondo lagunare in €/mq

Si prevede una distinzione tra le tre categorie di materiale inerte che si possono estrarre dal fondo lagunare ed un canone minimo di € 188,28.

2. Posa in opera aerea ed interrata sublagunare su demanio marittimo di metanodotti, acquedotti, elettrodotti, etc.etc

Il calcolo del canone tiene conto della superficie effettiva e di ciascuna opera di facile e/o difficile rimozione.

3. Servizi linee tecnologiche interrate in piano campagna, banchina e argini

Il calcolo della superficie avviene in applicazione della L. 494/1993 e della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 112 del 25/01/2001 (superfici virtuali).

4. Appostamenti stagionali di caccia

Applicazione della Legge 494/1993. Il canone è di € 3,45 al mq, con canone minimo di € 376,56.

Per gli appostamenti in ambito vallivo viene previsto il canone di € 156,59 per ciascun appostamento.

Decreto prot. 1423 del 20/12/2019

Allegato B

5. Bilancia da pesca, comprese le strutture di supporto, composta da capanno, pontile e tralicci di sostegno
 Il canone per mq e il canone minimo sono più alti perché si tratta di attività non professionali attuate mediante la concessione di strutture di maggior pregio rispetto a quelle normalmente in uso negli ormeggi natanti ad uso privato-familiare. Viene previsto il canone di € 3,45 al mq per la superficie sottesa per ciascun tirante.

Per le attività di pesca professionale si applicano i canoni di cui al successivo punto.

6. Spazio acqueo/terreno ad uso acquacoltura in genere; aree vallive costituite da argini, specchi acquei e barene (esclusi edifici e appostamenti da caccia); raccolta alghe; ormeggio unità da pesca

Applicazione del Decreto Interministeriale 595/1995.

Il canone si applica, con le distinzioni ivi previste, anche alle valli da pesca. Si segnala, a tal proposito, che il canone da applicare alle cc.dd. barene e velme è quello dello spazio acqueo, perché non sono propriamente terre emerse. Il caso specifico degli appostamenti da caccia, allocati nelle barene e velme, è trattato all'apposita voce 4).

Per le aree destinate all'ormeggio delle unità da pesca viene mantenuta la differenziazione sulla base delle aree effettivamente occupate.

7. Specchio acqueo ad uso ormeggio unità da diporto senza scopo di lucro

Queste concessioni nella Laguna di Venezia hanno, per tradizione, una connotazione specifica e particolare, caratterizzata dallo sfruttamento intensivo dello spazio acqueo.

Per le unità da diporto (i vari mezzi nautici), si è scelto di mantenere strette proporzioni fra lo spazio occupato, funzionale alle dimensioni dell'unità, e il canone, che aumenta progressivamente da una soglia minima molto bassa pari a € 188,28 per l'anno 2019.

Tale soglia, pur essendo inferiore al canone minimo stabilito nel Decreto di cui alla Circolare MIT n.87 del 17/12/2018, ossia € 364,63 per spazi acquei fino a oltre mq 300, garantisce comunque un aumento delle entrate dello Stato. Infatti, proprio per le sue caratteristiche, in uno spazio acqueo lagunare di mq 300 il Provveditorato Interregionale può rilasciare anche 15 concessioni destinati ad ormeggio, arrivando a riscuotere complessivamente $(188,28 \times 15 =) € 2.824,20$.

In questo modo da una parte si garantiscono ampiamente i proventi dello Stato, dall'altra, con piccoli spazi acquei (che tra l'altro rappresentano oltre il 75% per cento delle concessioni) si riscontrano più richieste e si consente di pagare un canone più basso ai Concessionari che utilizzano tali spazi senza scopo di lucro e che probabilmente non ne farebbero richiesta se l'importo dovuto fosse quello previsto nella citata Circolare MIT n.62.

Inoltre, differenziando fra uso con e senza scopo di lucro dello spazio acqueo si prevengono situazioni di disparità e conseguentemente di forte dissenso tra la popolazione locale. Basta ad esempio pensare che per uno spazio acqueo di 12 mq, con le tabelle nazionali, il Concessionario privato si troverebbe a dover versare lo stesso canone minimo di un'unità adibita al trasporto pubblico non di linea che trasporta fino a 200 passeggeri.

Infine, non va sottovalutata la circostanza che a Venezia l'uso delle imbarcazioni di modesto valore è di stimolo all'economia locale (cantieristica, frequentazione e ristorazione nelle isole minori, etc.) e che pertanto risulta vantaggioso favorire tale uso in termini di produttività.

Viene modificato il valore delle pertinenze volumetriche eccedente la quota di +/- 2,70 m, che passa da € 22,22 a € 41,76 perché non correttamente aggiornato nel triennio precedente.

Il canone relativo alle cavane è stabilito in € 15,00 al mq, con un canone minimo pari a € 735,00.

Questi ultimi importi non sono soggetti a rivalutazione per l'anno 2020.

Quanto alle Associazioni *no profit*, si è scelto di stabilire canoni più favorevoli, in considerazione delle garanzie di buon utilizzo e valorizzazione dell'area occupata che il Provveditorato richiede per il rilascio della concessione attraverso disciplinari redatti *ad hoc*, nei quali l'importo dovuto non è proporzionale alla metratura dell'area concessa come avviene per il diporto.

Infine, per le Associazioni senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali il canone viene determinato nella misura pari al 50% di quanto previsto per le altre Associazioni. Anche in questo caso l'importo dovuto non è proporzionale alla metratura dell'area concessa come avviene per il diporto.

8. Spazio acqueo/terreno ad uso commerciale per ormeggio unità da trasporto merci, diporto commerciale, noleggjo senza conducente e finalità diverse da diporto e cantiere aeronavale

Si propone il canone già previsto nella L. 494/1993. Per le strutture di supporto alla pesca, si distingue tra facile rimozione e difficile rimozione, poiché si ritiene che esse gravino, sullo spazio demaniale assentito, in

Decreto prot. 1423 del 20/12/2019**Allegato B**

modo rilevante e diverso da quello delle superfici dedicate all'itticoltura o acquacoltura, che non sono dotate di alcuna opera (se non quelle, modeste, destinate alla perimetrazione). Il canone è, naturalmente, più alto per le opere di difficile rimozione.

Anche per questa categoria vengono esplicitati i canoni relativi a eventuali pertinenze e previsti canoni minimi differenziati sulla base delle aree affettivamente concesse.

9. Spazio acqueo/terreno ad uso commerciale per ormeggio unità da trasporto pubblico non di linea, taxi e/o noleggio con conducente e granturismo - diporto commerciale (noleggio con conducente)

La tipologia definita da questa voce comprende le occupazioni di spazi acquei da parte delle unità destinate al trasporto pubblico non di linea, per le quali è previsto un canone più alto rispetto alle tipologie precedenti in ragione della redditività economica del bene assentito. Per quanto riguarda il canone minimo, sono stati mantenuti i tre diversi importi determinati in base a delle superfici occupate.

Il canone minimo riservato alle sole aree non operative è € 376,56.

10. Terreno o specchio acqueo coperto da costruzioni ad uso cantieristica - motonautica, compresi scivoli per alaggio/varo e gru o specchio acqueo asservito per ormeggio natanti

Applicazione della L. 494/1993 con canone minimo di € 376,56.

11. Riprese fotografiche, televisive o cinematografiche con interclusione del traffico nautico

L'istruttoria tecnico-amministrativa per l'autorizzazione di queste attività, la loro gestione e soprattutto la vigilanza hanno per l'Amministrazione costi più alti di quelli sostenuti per le altre tipologie di concessioni. Si mantiene un canone giornaliero minimo differenziato a seconda che l'interclusione al traffico nautico sia parziale o totale per disposizione dell'Amministrazione.

12. Cartelli pubblicitari monofacciali (per superficie del cartello)

Applicazione della L. 494/1993 con canone minimo di € 376,56.

13. Area scoperta (se diversa dalle voci considerate)

Questa voce corrisponde ad una categoria residuale di concessioni: le aree prive di alcuna struttura non rientranti nelle fattispecie considerate ai punti da 1 a 12. Si applica in ogni caso il canone demaniale marittimo minimo di € 376,56 previsto dalla L. 494/1993, che risponde ai principi della valorizzazione economica del bene e consente all'Amministrazione il pareggio tra costi e remuneratività.

14. Terreni agricoli e terre emerse

Si mantengono i canoni pari a € 0,5220 al mq. per i terreni agricoli ed € 0,01044 al mq per le terre emerse non destinate ad uso agricolo. Per entrambe le tipologie di area il canone minimo è pari a € 523,00.

15. Fabbricati Pertinenze su demanio marittimo lagunare

In questa categoria non prevista dalla normativa nazionale, ma rientrante nella specificità dell'ambiente lagunare, sono mantenuti canoni distinti per le varie tipologie di aree. Si applica il canone minimo di € 376,56.

16. Scarichi reflui (esclusi impianti antincendio)

Le concessioni attinenti all'esercizio degli scarichi reflui vengono distinti in tre categorie:

- a) Industriale-commerciale
- b) Privato
- c) Meteorico.

Sono stati aumentati gli importi di ogni singola voce. Il canone minimo è € 371,54.

Questi importi non sono soggetti a rivalutazione per l'anno 2020.

I canoni per comodità di calcolo sono espressi in doppia cifra decimale.

Tutti canoni indicati nella Tabella A sono da rivalutare in base all'indice di variazione di cui al Decreto annualmente adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmesso con apposita Circolare.

Per l'anno 2020 non saranno rivalutati i canoni che hanno subito un aumento con il presente Decreto, come indicato nelle singole voci.